



Comune di Feroletto Antico
Provincia di Catanzaro
Area Finanziaria - Ufficio Tributi

***Regolamento per la definizione agevolata delle Entrate
Comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento
ed accertamenti esecutivi***

Indice

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	3
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata	4
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata	4
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione	5
Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore	5
Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso	5
Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente	5
Articolo 9 – Entrata in vigore	6
Articolo 10 – Disposizioni finali e di coordinamento.....	6
Allegato A - Prospetto rate.....	7

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2025 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:

a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2025 e divenuta definitiva entro la data di approvazione del presente regolamento;

b) un accertamento esecutivo e/o provvedimento di accertamento emesso entro il 31 dicembre 2025 e divenuto definitivo entro la data di approvazione del presente regolamento.

3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

4. La definizione agevolata può riguardare anche singoli debiti inclusi in una ingiunzione di pagamento o in un accertamento esecutivo. Il debitore può scegliere di aderire alla definizione agevolata limitatamente ad uno o più carichi, senza obbligo di includere l'intera posizione debitoria.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i carichi affidati all' Agenzia delle Entrate-Riscossione, per i quali trovano applicazione le specifiche disposizioni normative statali in materia di definizione agevolata (c.d. rottamazioni), disciplinate autonomamente. Sono esclusi altresì i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

6. I soggetti debitori che intendano aderire alla definizione agevolata sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio del **31/07/2026**, apposita istanza, redatta esclusivamente sul modello predisposto e messo a disposizione dall'Ente e dal concessionario Melanide S.p.A. sui rispettivi siti istituzionali. L'istanza può essere trasmessa mediante PEC, raccomandata A/R, consegna a mano presso gli sportelli del concessionario o altra modalità telematica indicata negli avvisi pubblici.

7. Il concessionario della riscossione Melanide S.p.a. procede alla verifica della posizione debitoria del richiedente, individua i debiti che possono essere ammessi alla definizione agevolata e ne comunica l'ammontare delle pendenze al richiedente, specificando l'importo del debito originario e il risparmio potenziale in termini di sanzioni e interessi non dovuti all'Ente.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al concessionario della riscossione Melanide S.p.a. la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il termine perentorio di 30 giorni successivi alla notifica delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 7, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che il Comune e il concessionario della riscossione Melanide S.p.a. pubblicheranno sul proprio sito *internet* nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore dovrà indicare altresì il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento.
2. Nella dichiarazione il debitore indica espressamente i debiti per i quali intende avvalersi della definizione agevolata.
3. Ricevuta l'istanza, il concessionario della riscossione procede alla verifica della posizione debitoria del richiedente e individua i debiti ammessi alla definizione agevolata. All'esito dell'istruttoria comunica al debitore l'accoglimento dell'istanza ovvero l'eventuale diniego, totale o parziale, e trasmette il piano di pagamento contenente l'indicazione dell'ammontare complessivo dovuto, delle modalità di versamento e delle relative scadenze.
4. Il pagamento può avvenire:
 - a) in unica soluzione entro il 30 settembre 2026;
 - b) in forma rateale, nel numero massimo di rate previsto per ciascuno scaglione di debito secondo il prospetto allegato al presente regolamento.
5. La prima rata è pari al 10% dell'importo complessivamente dovuto ai fini della definizione ed è versata entro quindici giorni dalla comunicazione di accoglimento. Le rate successive sono mensili e di pari importo. Il contribuente può optare per un numero inferiore di rate rispetto al massimo previsto.
6. Lo scaglione di debito è determinato sull'importo residuo al netto della prima rata del 10%. Eventuali differenze di arrotondamento sono imputate all'ultima rata.
7. Sulle rate successive alla prima si applicano interessi al tasso legale nella misura pro tempore vigente, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata.
8. Dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 6 e fino alla scadenza della prima rata sono sospesi i termini di prescrizione.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
2. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento di una rata, per un ritardo superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza, il contribuente è considerato inadempiente.

La definizione agevolata decade automaticamente, e con essa i benefici che ne derivano, nel caso di mancato pagamento di 3 (tre) rate del piano di dilazione accordato, anche non consecutive. In caso di decadenza:

- ✓ cessano gli effetti della definizione agevolata;
- ✓ sono ripristinati gli importi originariamente dovuti, comprensivi di sanzioni ed interessi;
- ✓ i versamenti eventualmente effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto sul debito residuo;
- ✓ riprendono le procedure cautelari ed esecutive, senza necessità di ulteriore comunicazione da parte del concessionario della riscossione.

3. In caso di decadenza riprendono automaticamente le procedure cautelari ed esecutive sospese, senza necessità di ulteriore comunicazione.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune e/o dal concessionario della riscossione Melanide S.p.a., le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2.

In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il concessionario della riscossione Melanide S.p.a. relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della dichiarazione di adesione di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume

l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune e del concessionario Melanide S.p.a. della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 9 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

Articolo 10 – Disposizioni finali e di coordinamento

1. Per quanto non espressamente disciplinato si applicano le disposizioni normative richiamate nel presente regolamento.
2. Restano ferme le disposizioni del regolamento generale delle entrate comunali. Eventuali modifiche normative sopravvenute si intendono automaticamente recepite.

Allegato A - Prospetto rate

Categoria contribuente	Scaglione debito		Numero massimo di rate mensili	Importo rata minima
	da	a		
Persone fisiche, soggetti esercenti attività economiche, artigianali, professionali, Enti e Associazioni		2.000,00	12	50,00
	2.000,01	10.000,00	24	100,00
	10.000,01	20.000,00	36	300,00
	20.000,01	35.000,00	48	500,00
	35.000,01	50.000,00	60	600,00
	50.000,01		72	750,00